

N. 01028/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01087/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2010, proposto da [*omissis*] in proprio e in quanto esercenti la potestà genitoriale nei confronti di [*omissis*], rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Tuveri n° 84;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n° 23;

il Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi e Giuseppina Soddu, con domicilio eletto presso l'avv. Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri n° 47;

l'Azienda Sanitaria Locale n° 1, con sede in Sassari, in persona del direttore generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Loi, con domicilio eletto presso l'avv. Alessio Vinci in Cagliari, via G. Deledda n. 74;

per l'annullamento

della illegittimità del silenzio inadempimento sulla istanza per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico ad alunno disabile;

nonché,

per il risarcimento

dei danni derivanti dalla illegittimità del silenzio inadempimento sulla istanza per la somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico ad alunno disabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, della ASL n. 1 di Sassari e del Comune di Sassari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi gli avv. Caboni per il ricorrente, l'avv. Risi, avvocato dello stato, per l'amministrazione statale, l'avv. Loi per la ASL di Sassari e l'avv. Soddu per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con sentenza parziale di questa Sezione, del 24 marzo 2011, n. 276, è stato accolto il ricorso in epigrafe per quanto concerne:

1) l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato in ordine alla istanza dei ricorrenti volta a garantire la somministrazione dei farmaci nel corso dell'orario scolastico nei confronti del figlio disabile;

2) la condanna del Ministero dell'Istruzione, e per esso del dirigente della Direzione Didattica 10° Circolo di Sassari, a provvedere nei sensi di cui in motivazione, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della sentenza

E' stata, inoltre, disposta la separazione del giudizio relativo alle domande risarcitorie proposte col ricorso in epigrafe, per la loro prosecuzione nelle forme del rito ordinario mediante nuova iscrizione al ruolo dell'udienza pubblica del 22 giugno 2011.

2. - Alla predetta udienza, sentite le parti costituite, che hanno presentato anche nuove memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. - In fatto va premesso che, come risulta dalla documentazione versata in atti, dopo la notifica della sentenza n. 276/2011 cit., l'amministrazione scolastica il 13 aprile 2011 ha adottato un provvedimento dirigenziale con il quale è stato individuato il docente disponibile ad effettuare la somministrazione del farmaco.

4. - Ciò precisato, in ordine all'illegittimità dell'inerzia mantenuta dall'amministrazione (quantomeno fino all'adozione del predetto provvedimento) valgono i rilievi formulati nella richiamata pronuncia (24 marzo 2011, n. 276) in ordine al riconoscimento del pieno diritto all'istruzione e alla integrazione scolastica dei disabili, il cui fondamento, oltre che sul piano dei diritti costituzionali, correttamente richiamato dai ricorrenti, si ritrova scolpito nella legislazione ordinaria, in particolare all'art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge n. 104/1992 (*«...2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap ...»*). Tra le difficoltà che possono derivare dalla condizione di disabilità dell'alunno rientra anche quella della necessità di dover assumere farmaci nel corso dell'orario scolastico. Le modalità operative per garantire la somministrazione, sono contenute nella nota interministeriale (del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute) del 25 novembre 2005, prot. n. 2312/DIP./SEGR., che – nel dettare le direttive nei confronti degli organi scolastici e delle strutture del servizio sanitario (A.S.L.) – prevede che siano i dirigenti scolastici, a seguito della richiesta dei genitori dell'alunno disabile, a verificare (in prima battuta) la disponibilità degli operatori scolastici in servizio (personale docente o personale ATA). Ove tale soluzione non sia possibile, i dirigenti scolastici debbono *«procedere (...) alla individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni»* (la nota citata adopera la formula letterale *“i dirigenti scolastici possono procedere ...”* ma appare evidente, in presenza della esigenza di garantire l'attuazione di diritti fondamentali, che si tratti di un potere di natura funzionale che si traduce nel dovere di procedere, ove ricorrano i presupposti indicati).

Alla luce delle considerazioni appena svolte, è del tutto evidente la illegittimità dell'inerzia

dell'amministrazione scolastica.

5. - Quanto all'elemento della colpa, non può non sottolinearsi la inescusabilità di un comportamento negligente sia sotto il profilo temporale (considerato che la grave questione fu portata all'attenzione dell'amministrazione scolastica quantomeno dal precedente anno scolastico), sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia, emanate da tempo, come si è detto.

6. - Per quanto concerne la determinazione del danno risarcibile, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento che riconosce il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (Corte Cass., sez. III 30 aprile 2009 n. 10120 e sez. I 19 maggio 2010 n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass. SS.UU. 19 agosto 2009 n. 18356).

I richiamati profili nella citata sentenza consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale.

Il danno è individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti, per un periodo che si può indicare in mesi sei (da novembre 2010 ad aprile 2011). Tenendo conto del periodo di carenza dell'assistenza illegittimamente negata, da parte dell'intimata Amministrazione, il Collegio, in accoglimento della proposta domanda risarcitoria, ritiene di dover equitativamente liquidare, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.500,00= complessivamente considerando il danno per il bambino e per i genitori.

7. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a pagare ai ricorrenti la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Condanna la medesima amministrazione al pagamento di spese e onorari di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento/00) oltre a IVA e CPA e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.

Spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni intimare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2011